

Comune di Manfredonia

(Provincia di Foggia)

OGGETTO: contratto per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel comune di Manfredonia. Importo Euro 18.907.171,70 oltre IVA.

Numero 10448 Repertorio

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di febbraio, nella Residenza Municipale – Piazza del Popolo n. 8, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Ing. Giuseppe Di Tullo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 09.08.1959, Dirigente ad interim del 6° Settore "Urbanistica e sviluppo Sostenibile" del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfredonia, Codice Fiscale 83000290714, giusta art. 107, comma 3, lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 20 del vigente regolamento dei contratti e del decreto della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n.5/2019 del 24.12.2019;

E

Il sig. Francesco Barbone, nato a Bari l'11.02.1953 e residente in Manfredonia alla via M.L. King n.39, Codice Fiscale: BRBFNC53D11A662J, il quale dichiara di agire in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Azienda Servizi Ecologici S.p.A., con sede in Manfredonia alla insula 48/49 zona P.I.P. s.n. località Pariti di Caniglia, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02409320716, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Azienda".

Premesso che:

-questo Ente, in data 31/12/2002 stipulava con l'ex Azienda Speciale Ecologica (A.S.E.) di Manfredonia il contratto n. 4994 di Rep. per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2007 per l'affidamento sia dei servizi di Igiene Urbana, individuati a suo tempo con riferimento al disposto di cui al comma 2, dell'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 5/2/1997, sia quelli complementari così come specificati nell'art. 3 del predetto contratto di servizio;

-con deliberazione di C.C. n. 44 del 03.04.2003 si approvava la trasformazione dell'Azienda Speciale Ecologica di Manfredonia in Società per Azioni;

-con deliberazione di C.C. n. 120 del 06.12.2004, preso atto della riforma del diritto societario, in vigore dal 01.01.2004, si approvava il nuovo statuto della sopracitata Società, con affidamento dei servizi in argomento "in house", ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003;

-con deliberazione di G.C. n. 621 del 28.12.2006, si stabiliva di prorogare all'ASE S.p.A. di Manfredonia, l'affidamento dei servizi di Igiene Urbana e collaterali per ulteriori anni 9 (nove) e quindi, fino al 31.12.2016, alle stesse modalità e condizioni previste nel contratto n. 4994 dei Rep del 31.12.2002, con l'aggiunta degli Art. 28 (Strumenti programmatici) e Art. 29 (Affidamenti in house);

-in data 29.12.2006 veniva stipulato il contratto Repertorio n. 6185 per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e collaterali per ulteriori nove anni e, quindi, fino al 31.12.2016;

-con deliberazione di G. C. n. 99 del 22.06.2017 si stabiliva di prorogare il contratto sottoscritto tra Comune di Manfredonia ed ASE S.p.A. in data

29.12.2006, rep. n.6185 e successiva proroga, fino al 31.12.17;

-con la predetta deliberazione si è stabilito, altresì, che il contratto debba intendersi conformato alle modalità di raccolta porta a porta introdotte con le Ordinanze Sindacali nn.11, 12, 14, 27, 39 e 55 del 2016 e 2,15,24 del 2017;

-con contratto n.10307, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.213 del 29.12.2017 e della Determinazione Dirigenziale n.120 del 30.01.2018, il contratto n.4994 del 31.12.2002 e successive proroghe, è stato prorogato fino al 30.06.2018;

-con contratto n.10335, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.129 del 21.06.2018 e della Determinazione Dirigenziale n.1060 del 03.08.2018, il contratto n.4994 del 31.12.2002 e successive proroghe, è stato prorogato fino al 31.12.2018, nelle more dell'avvio del servizio unitario ARO 1/FG.

Atteso che:

- la Regione Puglia, con l.r. n.24/12 “rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, ha disciplinato la governance del ciclo dei rifiuti. In particolare, detta norma, prevede che gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea (Ambiti Territoriali Ottimali – ARO) provvedano all'affidamento dell'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in forma unitaria (art.14);

- l'art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16, che ha modificato la l.r. 24/12, ha disposto che, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata nel caso di avvio del servizio unitario;

-il Comune di Manfredonia fa parte dell'ARO FG1;

-con deliberazione di giunta n.382 del 24.03.17 la Regione Puglia ha attivato, ai sensi dell'art.200 comma 4 del d.lgs. n.152/06 e della l.r. 24/12 come modificata dalla l.r. 20/16, i poteri sostitutivi nei confronti dell'ARO FG1 nominando quale Commissario ad acta il Commissario dell'Agenzia regionale Rifiuti, avv. Grandaliano;

-con decreto del commissario ad acta dell'ARO FG1 n.46 del 22.05.17 è stato conferito incarico ad A.S.E. Spa di predisporre la progettazione esecutiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per tutti i Comuni dell'ARO alla luce del piano unitario redatto da CONAI, concedendo il termine di 60 giorni per il completamento di detta attività;

-l'A.S.E. Spa ha provveduto alla redazione del Piano esecutivo dei servizi unitari per l'ARO FG1, discusso nel corso di incontri tenutisi presso la sede dell'AGER con tutti i Comuni facenti parte dell'ARO FG1;

-detto piano è stato ritenuto condivisibile, sotto il profilo tecnico, da parte dei rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'ARO FG1 (Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste e Zapponeta) ed è stato licenziato conclusivamente nel corso dell'incontro del 18.04.18;

-con nota prot. n.19471 del 06.06.18, trasmessa al sub-commissario regionale ed inviata a tutti i Comuni dell'ARO, il Dirigente dell'ARO ha relazionato al Commissario regionale in ordine alle attività poste in essere ed alle criticità riscontrate evidenziando, in particolare e per quanto qui di interesse, l'impossibilità di procedere con le successive fasi necessarie per il perfezionamento dell'affidamento del servizio unitario in assenza degli atti deliberativi da parte delle Autorità competenti in ordine all'ingresso nel capitale sociale dell'A.S.E. Spa. Tanto in considerazione del fatto che solo i Comuni di

Vieste e Zapponeta avevano deliberato la piena partecipazione in A.S.E. Spa;

-tale circostanza non consente, allo stato, di avere elementi di certezza in ordine alla concreta possibilità di definire, in tempi certi, il procedimento di affidamento del servizio unitario di ARO, così come ordinariamente previsto dall'ordinamento vigente.

-con deliberazione di C. C. n. 38 del 12.10.2016 è stato approvato il "Regolamento sulle modalità di esercizio del " controllo analogo" sulle società partecipate del comune di Manfredonia."

-con deliberazione di G. C. n. 269 del 31.12.2018 si è espresso atto di indirizzo di assicurare nell'immediato la continuità del servizio di igiene urbana attraverso la proroga del contratto, sottoscritto tra il Comune di Manfredonia ed ASE SpA, fino al 30.06.2019, alle stesse modalità e condizioni previste dal contratto Rep. n.4994/2002 e Rep. n. 10185 del 03.07.2017, e relative proroghe.

In ogni caso con l'avvio del servizio unitario per l'ARO FG1, il contratto in oggetto si riterrà risolto senza alcuna pretesa da parte di ASE SpA.

-con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 02.10.2019 sono state approvate le modifiche al precedente statuto della società in-house "ASE spa" per l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016.

-con propria deliberazione il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 86 del 29.10.2019 ha preso atto del progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia, presentato da Ase Spa redatto in prima stesura da Conai successivamente reso esecutivo dallo Studio Cincavalli ed approvato in sede di ARO FG/1 ed in ultimo adattato da

ASE Spa e trasmesso con nota prot. n. 38448 del 08.10.2019 in relazione al servizio ed all'assetto della società.

-con propria deliberazione il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 12.06.2019 ha approvato la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex. art. 34 commi 20 21 del D.L. n. 179/2012 del Comune di Manfredonia per il servizio di igiene urbana con l'allegato Piano dei servizi di igiene urbana del comune di Manfredonia, formulata dal Dirigente area Urbanistica.

-con medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto di servizio e il disciplinare tecnico di definizione dei servizi per la regolazione dei rapporti giuridici con la società partecipata in house ASE s.p.a.

-con propria deliberazione il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.25 del 30.10.2019, attuata dalla determinazione del Dirigente del 6° Settore n.1316 del 31.10.2019, ha approvato il progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia di cui alla deliberazione del C.S. G.C. n. 86 del 29.10.2019 che contiene le nuove modalità di esecuzione di tutti i servizi di igiene urbana /servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari) conformi ai contenuti operativi di gestione del servizio unitario di ARO e ha disposto l'affidamento in house all'Ase S.p.A. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e della normativa comunitaria in materia di appalti "in house providing";

Considerato che i rapporti tra il Comune di Manfredonia e l'ASE Spa devono essere disciplinati con apposito contratto di servizio che, ai sensi dell'art. 13

del D. Lgs. 267/2000, deve tra l'altro indicare gli standard qualitativi e quantitativi da osservare nell'erogazione dei servizi affidati e da affidarsi;

Tutto ciò premesso, tra i predetti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Manfredonia (in seguito "Comune") e ASE S.p.A. (in seguito "ASE"), relativamente a tutti i servizi come indicati nel "Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana nel comune di Manfredonia" comprendente la Relazione Economica-Finanziaria, il Dettaglio Esecutivo dei servizi e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che si intendono allegati, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.25 del 30.10.2019.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 01.11.2019 ed ha la durata di due anni fino al 31.10.2021, giusta verbale di consegna anticipata del servizio sottoscritto dalle parti in data 05.11.2019, con opzione di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per il successivo nuovo affidamento in ambito ARO. In questo caso ASE è tenuta all'esecuzione della prestazione prevista nel presente contratto agli stessi prezzi, patti condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. È fatta salva l'applicazione dell'art. 17 Clausola di recesso anticipato del presente contratto.

ART.4 - AMBITO TERRITORIALE

I servizi affidati devono essere eseguiti nell'ambito dei perimetri operativi risultanti dalle cartografie allegate al “Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana nel Comune di Manfredonia”;

ART.5 - PRINCIPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'ASE si impegna ad osservare, nell'erogazione dei servizi pubblici di sua competenza, i principi di:

- parità di trattamento degli utenti;
- imparzialità e correttezza verso gli stessi;
- continuità delle prestazioni;
- coinvolgimento e partecipazione degli utenti.

I principi sopra indicati dovranno essere articolati in relazione alla “Carta dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani” di cui alla D.G.R. n. 194/2013.

ASE dovrà annualmente rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e adottare ogni iniziativa utile alla costante comunicazione d'impresa con gli utenti, attenendosi agli indirizzi fissati dal Comune.

ART.6 - OBIETTIVI E MODALITÀ DI GESTIONE

ASE deve organizzare e gestire i servizi di competenza, previsti dal presente contratto, assicurando il perseguimento degli obiettivi indicati dal Comune, operando con efficacia efficienza ed economicità e tendendo al miglioramento costante della qualità Ambientale.

Gli strumenti di pianificazione dei servizi dovranno essere sempre corredati di parametri di misurazione e valutazione economica dei risultati degli stessi.

ART.7 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il Comune riconosce all'ASE piena autonomia imprenditoriale nel predisporre i sistemi operativi e l'assetto organizzativo che siano ritenuti più idonei all'efficace, efficiente ed economica erogazione dei servizi, fermo restando il perseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi definiti e concordati con il presente contratto e le indicazioni della pianificazione dell'Autorità Regionale, Provinciale o di Ambito.

L'ASE si obbliga a gestire i servizi con le modalità stabilite dal presente contratto, perseguendo efficienza, efficacia ed economicità dei servizi affilati e rimuovendo le cause che determinano carenze o inconvenienti nello svolgimento dei servizi.

L'ASE si obbliga a segnalare al Comune tutte le circostanze e i fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi in modo che il Comune, per quanto di sua competenza, possa rimuoverne le cause. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, l'ASE osserverà tutte le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Comune si impegna a comunicare all'ASE modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana" e ad ogni altro regolamento comunale o di ambito extracomunale rilevante per lo svolgimento dei servizi dell'ASE.

Restano ferme le disposizioni ed i poteri conferiti agli organi del Comune dalla normativa vigente in materia di controllo analogo.

ART.8 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, incrementare o diminuire le prestazioni dei servizi oggetto del contratto, comunque non oltre il quinto del corrispettivo totale pre-

visto dal successivo art. 22 Corrispettivo dei servizi, ASE sarà obbligata ad ottemperare alla richiesta che in tal senso verrà formulata dall'Amministrazione, alle stesse condizioni anche economiche del contratto principale. In tal caso, verrà stipulato apposito atto aggiuntivo preceduto da determinazione dirigenziale a firma dei Dirigenti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Finanziario del Comune, operazione che i suddetti dirigenti avranno cura di sottoporre preventivamente all'approvazione della Giunta Comunale.

Nell'atto aggiuntivo verrà rideterminato il nuovo importo del contratto conseguente all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni dei servizi sulla base dei valori economici risultanti dalla scheda economica relativa ai corrispettivi. Resta inteso che l'affidamento di ulteriori tipologie di servizi, non contemplate nell'oggetto del presente contratto, renderà necessario un preventivo ed espresso atto del Consiglio Comunale con conseguente formalizzazione di apposito nuovo contratto.

ART.9 - MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE

Nello svolgimento dei servizi ASE utilizzerà idonei mezzi, attrezzature, anche concessi in uso da parte del Comune di Manfredonia nonché personale proprio. L' ASE si impegna a mantenere automezzi, attrezzature ed accessori utilizzati in perfetta efficienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, nonché di obbligo della assicurazione per la R.C. verso terzi. Contenitori ed automezzi utilizzati devono recare un logotipo distintivo di ASE ai fini della loro riconoscibilità. L' ASE si impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene

sui luoghi di lavoro. Il personale impegnato nei servizi deve indossare durante l'orario di lavoro il vestiario previsto, mantenuto pulito ed in perfetto ordine e deve indossare i d.p.i. dati in dotazione dall' ASE. Il personale deve essere identificabile e riconoscibile dagli utenti.

Nei riguardi del personale, l' ASE è tenuta all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro di settore ed all'osservanza di tutte le norme in materia di lavoro per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico ed il trattamento assicurativo e previdenziale.

Tenuto conto che il comune dovrà fornire, annualmente, gli indirizzi per la programmazione del personale, ASE è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni legislative in merito agli affidamenti ed all'assunzione del personale.

Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche sono tenute, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, ASE è tenuta, per quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, a stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto innanzi detto, salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure innanzi richiamate, sono nulli.

ART.10 - FORME E MODI DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE

ED ASE

L' ASE si impegna a fornire assistenza al Comune ai fini dell'espletamento delle procedure dallo stesso attivate per acquisire eventuali finanziamenti diretti al miglioramento ed allo sviluppo dei servizi.

Il Comune provvederà a comunicare tempestivamente all' ASE le date di particolari manifestazioni che possono avere effetto sullo svolgimento dei servizi e le variazioni inerenti alla circolazione stradale, nonché i provvedimenti (regolamenti, ordinanze, atti di pianificazione etc.), che possano avere incidenza ed effetti sulla organizzazione e gestione dei servizi aziendali.

Qualora il Comune richieda notizie, informazioni e dati occorrenti per la sua attività istituzionale. l'ASE dovrà fornire li stessi senza indugio e comunque entro i termini che consentano la sollecita conclusione dei procedimenti amministrativi comunali. In particolare l' ASE si impegna poi a predisporre e fornire tutti gli elementi informativi e quantitativi che possono risultare utili al Comune per l'imposizione in materia di rifiuti.

ART. 11 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI TRAMITE APPALTO

Al fine di perseguire economicità, efficienza, sicurezza e qualità nella gestione dei servizi e tempestività di interventi, l'ASE potrà avvalersi di soggetti terzi nel rispetto delle normative dello Stato e della U.E., rimanendo comunque titolare di responsabilità ed obblighi derivanti dal presente contratto.

Gli affidamenti dovranno essere appaltati secondo la normativa vigente (codice dei Contratti).

I Contratti stipulati con soggetti terzi devono prevedere cauzioni, fidejussioni,

penali o altre clausole atte a garantire continuità di svolgimento dei servizi e osservanza degli standard qualitativi e quantitativi di cui al presente contratto.

I contratti d'appalto stipulati dall'ASE obbligano i terzi al pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti nei rapporti di lavoro con il personale dipendente.

ART.12 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'ASE risponde per i danni causati a terzi nello svolgimento dei servizi, compresi quelli derivanti da difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Pertanto l'ASE è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative R.C.T, R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti:

- R.C.T.

1. sinistro

2. per persona

3. per danni a cose

per un complessivo di €2.500.000,00

- R.C.O.

1. sinistro

2. per persona lesa

per un complessivo di €1.000.000,00

ASE si impegna a sottoscrivere ed a sottoscrivere ed a fornirne copia al Comune anche per gli anni successivi della durata contrattuale, analoga polizza.

L'ASE provvederà a proprie spese restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità del Comune.

ART. 13 - VIGILANZA SUI SERVIZI

L'ASE deve trasmettere al Comune un rapporto analitico all'attività del ciclo dei rifiuti e sugli altri servizi gestiti.

Il Comune si impegna ad assicurare una organica e continua azione di vigilanza e repressione dei comportamenti scorretti e delle violazioni in materia di igiene ambientale con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata, all'abbandono di rifiuti, di deiezioni animali, azioni vandaliche e danneggiamenti alle attrezzature per la raccolta dei rifiuti.

ART. 14 - INADEMPIENZE

L'ASE risulterà formalmente inadempiente se ometterà, anche parzialmente, di assicurare ciascun servizio oppure non assicurerà i servizi in modo regolare e soddisfacente.

Ove si configuri una delle ipotesi sopra citate, il Comune procederà alla puntuale e completa contestazione dei rilievi diffidando l'ASE a provvedere entro un congruo termine indicato dallo stesso Comune, alla eliminazione delle cause delle situazioni di cui si tratta ed alla normalizzazione dei servizi. Qualora l'ASE non provveda entro il termine assegnato, essa sarà soggetta all'applicazione di una penalità, in conformità all'art.14.

ART.15 - PENALITÀ PER INADEMPIENZE

Ciascuna contestazione di avvenuta inadempienza, comporta l'applicazione di una penalità di importo pari a quanto stabilito dalla seguente tabella:

1 mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare RSU indifferenziati ed assimilati su tutto il territorio del Comune.

€/g 1500.00

2 mancata effettuazione del servizio di raccolta domiciliare €/utenza
(cont.) 100.00

3	mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare RSU differenziati su tutto il territorio del Comune	€/g (per ogni singola zona)	3000.00
4	mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti	€/g	150.00
5	mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti	€/utenza	150.00
6	mancata effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti dalle aree a verde pubblico	€/g (per ogni singola zona)	200.00
7	per omessa manutenzione di un contenitore stradale, danneggiato o mal funzionante, si applicherà la sanzione , per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo, a partire dal quinto giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione scritta. Qualora le condizioni del contenitore fossero tali da pregiudicare gravemente o renderne impossibile l'utilizzo, il concessionario provvederà alla immediata sostituzione, ovvero, in mancanza, si applicherà la sanzione di cui sopra, a decorrere dal decimo giorno lavorativo successivo alla segnalazione scritta	€/cont.	100.00
8	per mancata esecuzione del lavaggio e disinfezione dei contenitori nei termini fissati dal presente capitolato per ogni contenitore non lavato o disinfettato	€/cont.	50.00
9	per irregolare raccolta delle frazioni degli RSU, con conseguente miscelamento e perdita della finalità per cui è stata costituito il sistema di raccolta	€	1000.00
10	mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di spazzamento stradale manuale nei giorni stabiliti	€/g (per ogni singola zona);	

1500.00

11 mancata esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza, o parte di essa, nei giorni stabiliti €/g 300.00

12 ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza o parte di essa, nei giorni stabiliti €/g

100.00

13 mancata esecuzione di interventi di pulizia dell'arenile per ogni tratto numerato nel presente disciplinare; €/g 500.00

14 omesso svuotamento di cestino stradale €/cad. 50.00

15 mancato impiego delle divise aziendali €/cad. 25.00

16 mancata effettuazione della raccolta e pulizia dei rifiuti urbani dai mercati pubblici €/g 500.00

17 altre negligenze nella gestione del servizio €/cad. da un minimo 150.00

€/cad. ad un max 2500.00

18 mancata manutenzione dei CCR rispetto alle condizioni di fornitura € 1500.00

19 mancata implementazione del piano di informazione previsto dal presente disciplinare €/per singola azione informativa 1000.00

La quantificazione della misura della penalità sarà determinata dal Comune in relazione all'entità e alla gravità delle conseguenze dell'inadempienza e di eventuale reiterazione dell'inadempienza stessa, con determinazione dirigenziale a firma del Dirigente dell'Area Urbanistica - Ufficio Ambiente, vistata dal Dirigente dell'Area Finanziaria del Comune. L'importo delle penalità è addebitato decurtando i corrispettivi mensili che la società percepirà per la

effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto. Le penalità sono notificate dal Comune all'ASE in via amministrativa senza richiedere ulteriori atti e quindi, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro atto o procedimento giudiziale.

ART. 16 INDICATORI DEGLI STANDARDS QUALITATIVI E TECNICI

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul Controllo Analogo del Comune di Manfredonia approvato con deliberazione DI Consiglio comunale n. 38 del 12.10.2016 gli Indicatori degli standards qualitativi e tecnici sono i seguenti:

- numero delle penalità, di cui all'art.27, applicate ed accertate in un anno:

- nessuna penalità: obiettivo raggiunto;
- fino a 5 penalità di cui ai punti 1-3-10: necessità di porre in essere azioni correttive;
- oltre le 5 penalità di cui ai punti 1-3-10: qualità del servizio insufficiente;
- fino a 20 penalità di cui an tutti gli altri punti: necessità di porre in essere azioni correttive;
- oltre a 20 penalità di cui a tutti gli altri punti: qualità del servizio insufficiente;

- questionario di soddisfazione del cittadino da predisporre a cura di ASE (con frequenza annuale) nell'ambito delle attività di informazione previa condivisione e approvazione del Comune di Manfredonia

ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE

L'ASE si impegna ad eseguire i servizi di sua competenza osservando le leggi, i regolamenti e tutte le disposizioni normative ed amministrative che

ne disciplinano lo svolgimento, nonché i provvedimenti amministrativi e gli atti di indirizzo adottati dal Comune di Manfredonia.

L'ASE solleva e tiene indenne il Comune da ogni danno o pregiudizio che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi ad essa affidati, salvo il caso in cui il Comune abbia contribuito a causare il danno, con propri provvedimenti ovvero omettendo o ritardando l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO ED ALTRI CASI PREVISITI

Il Comune può dichiarare risolto il contratto dopo tre contestazioni, avvenute in tempi diversi, a seguito di inadempienze che hanno comportato l'applicazione di penalità. Inoltre, il Comune può dichiarare risolto il contratto allorché la società in

corra in gravi inosservanze per tutti gli obblighi di cui agli articoli 8,10 e 15.

Il presente contratto si intenderà anticipatamente risolto, senza necessità di alcuna formalità, all'atto del subentro del Gestore Unico di Ambito che sarà individuato dal soggetto a ciò competente.

Il provvedimento di risoluzione è notificato alla società alla quale compete il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 19 CLAUSOLA DI RECESSO ANTICIPATO

In caso di conclusione del procedimento, allo stato in corso, di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, secondo i nuovi contenuti operativi di gestione del servizio unitario di rifiuti per ARO FG/1, di cui il Comune di Manfredonia fa parte il presente contratto si risolverà automaticamente senza alcun preavviso e/o riconoscimento, di qualsiasi

natura, in favore di ASE nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 c. 9 l.r. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii.

ASE in tal caso sarà obbligata a garantire al Comune di Manfredonia i servizi oggetto del presente contratto fino all'effettivo funzionamento del nuovo servizio ed alla completa operatività del nuovo soggetto unitario di ARO. Il contratto si risolverà automaticamente di diritto nel caso previsto dall'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", ossia quando avranno" inizio le attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dal soggetto deputato ai sensi dell'art. 202 del decreto stesso. In tal non ci sarà necessità alcuna di preavviso.

L'ASE avrà diritto al solo pagamento del servizio prestato fino alla data dell'effettiva risoluzione e non avrà diritto ad alcun indennizzo.

ART.20 - RECESSO PARZIALE DAL CONTRATTO

Il Comune, sulla base di indicazioni che risultino espresse in atto di indirizzo del Consiglio Comunale, può recedere dal contratto in ogni momento di vigenza dello stesso con riferimento ad uno o più servizi. In tale caso, il Comune riconoscerà alla società unicamente eventuali quote residue di ammortamento per investimenti già effettuati, di cui venga data motivata e documentata giustificazione, in relazione al servizio o ai servizi oggetto del recesso.

Il recesso, fermo restando la sussistenza di preventive indicazioni da parte del Consiglio Comunale, avverrà con determinazione dirigenziale a firma del Dirigente Settore "Urbanistica e sviluppo sostenibile", vistata dal Dirigente Settore "Servizi Economico-Finanziari" del Comune.

Il recesso parziale comporterà la rideterminazione in diminuzione del corri-

spettivo pattuito sulla base della quantificazione del valore economico attribuito a ciascun servizio, così come risultante dalla scheda economica relativa ai corrispettivi.

Il recesso dovrà essere comunicato all'ASE almeno sessanta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili o determinati da forza maggiore nei quali casi si potrà derogare al termine sessanta giorni.

ART.21 - RECESSO TOTALE DAL CONTRATTO

Il Comune, sulla base di indicazioni che risultino espresse in atto di indirizzo del Consiglio Comunale, potrà recedere dal contratto in ogni momento di vigenza dello stesso con riferimento a tutti i servizi. In tale caso, il Comune riconoscerà alla società, unicamente, eventuali quote residue di ammortamento per investimenti già effettuati, di cui venga data motivata e documentata giustificazione.

Il recesso, fermo restando la sussistenza di preventive indicazioni da parte del Consiglio Comunale, avverrà con determinazione dirigenziale a firma del Dirigente Settore "Urbanistica e sviluppo sostenibile", vistata dal Dirigente Settore "Servizi Economico-Finanziari" del Comune.

Analogamente a quanto previsto per il recesso parziale di cui all'art. 18 il recesso va comunicato alla società almeno sessanta giorni prima dalla data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili o determinati da forza maggiore nel qual caso si potrà derogare al suddetto termine di sessanta giorni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 comma 1 n. 7 Cod. Civ., la società si scioglie oltre che per le cause previste dalla legge e dal vigente statuto nell'i-

potesi in cui, sussistendone i presupposti, venga adottata una informazione antimafia interdittiva nei confronti della società(art.3 co. 3 bis del vigente Statuto societario)

ART.22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'ASE, con riguardo all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, saranno decise dal Competente Tribunale di Foggia.

ART.23 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Le parti, ai fini del presente contratto, eleggono domicilio presso le rispettive sedi. Per qualsiasi controversia da devolvere alla giurisdizione ordina in ordine al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Foggia.

ART.24 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Il corrispettivo annuo per i servizi compresi nel PEF (raccolta rifiuti indifferenziati, raccolta frazione organica, raccolta carta e cartoni, raccolta multi-materiale, raccolta vetro, raccolta rifiuti verdi, raccolta rifiuti da demolizione, raccolta pile e farmaci, raccolta olii esausti, servizi di spazzamento, lavaggio strade, pulizia mercati e fiere, pulizia arenili, gestione CCR) ammonta a:

dall' 01.11.2019 al 31.12.2019

Costo del solo servizio Euro 1.103.497, 53 oltre IVA al 10% pari a Euro 1.213.847,29 IVA inclusa;

Costo dei trasporti Euro 58.333,32 oltre IVA al 22% pari a Euro 71.166,66 IVA inclusa;

Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributo CONAI Euro 382.174,3 oltre IVA al 22% pari a Euro 466.252,64 IVA inclusa;

Costo totale del servizio Euro 1.544.005,15 oltre IVA pari a Euro

1.751.266,61 IVA inclusa;

dall' 01.01.2020 al 31.12.2020

Costo del solo servizio Euro 7.056.102,72 oltre IVA al 10% pari a Euro

7.761.713,00 IVA inclusa;

Costo dei trasporti Euro 269.944,58 oltre IVA al 22% pari a Euro

329.332,39 IVA inclusa;

Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata

al netto dei contributo CONAI Euro 2.195.241,93 oltre IVA al 22% pari a Euro

2.678.195,16 IVA inclusa;

Costo totale del servizio Euro 9.521.289,23 oltre IVA pari a Euro

10.769.240,55 IVA inclusa;

dall' 01.01.2021 al 31.10.2021

Costo del solo servizio Euro 5.787.555,24 oltre IVA al 10% pari a Euro

6.366.310,77 IVA inclusa;

Costo dei trasporti Euro 224.953,81 oltre IVA al 22% pari a Euro

274.443,65 oltre IVA;

Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata

al netto del contributo CONAI Euro 1.829.368,27 oltre I.V.A al 22% pari a

Euro 2.231.829,30 oltre IVA;

Costo totale del servizio Euro 7.841.877,32 oltre IVA pari a Euro

8.872.583,72 oltre IVA;

Costo complessivo per i due anni di servizio è di Euro 18.907.171,70 (dicon-

si euro diciottomilioninovecentosettemilacentosettantunovirgolasettantacentesimi).

Tale importo si compone di una parte fissa relativa allo svolgimento del servizio ed una parte variabile relativa al trasporto e conferimento dei rifiuti presso i relativi impianti di conferimento il cui importo è soggetto a continue fluttuazioni dovute agli impianti di conferimento disponibili, e quindi alla loro dislocazione, e alle percentuali di impurezza.

L'ASE fatturerà i servizi resi in rate mensili per ogni mese maturato. Verranno erogate le rate mensili relative al servizio di importo fisso e a consuntivo, in ragione dei costi effettivamente sostenuti, per il trasporto e conferimenti sostenuti da ASE sempre che venga supportata da documentazione probante l'esborso sostenuto dalla medesima Società.

Le fatture mensili dovranno essere accompagnate dalle componenti essenziali del servizio, quali i servizi svolti, le zone servite, i nominativi del personale utilizzato nonché dei mezzi utilizzati, oltre che alla dichiarazione di conformità dei servizi svolti resa dall'Amministratore Unico di Ase.

ART. 25 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il Comune di Manfredonia in data 29.11.2019 ha provveduto a richiedere le informazioni di cui all'art.91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i., alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

Considerata la necessità di dover provvedere alla materiale stipula del presente contratto in carenza di avvenuta acquisizione del previsto certificato da parte del sistema di certificazione antimafia e preso atto del decorso dei termini di cui all'art.92 comma 2 primo periodo del D.Lgs n.159/2011 – Codice Antimafia, le parti provvedono alla suddetta presente stipula fatte salve ed impregiudicate le espresse previsioni di cui al successivo comma 3 del citato articolo 92 ove si prevede che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e

le altre erogazioni di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

ART.26 - DISPOSIZIONI FINALI

Si applicano ai rapporti tra il Comune e l'ASE le norme del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. nonché le norme dello Statuto del Comune di Manfredonia e dello Statuto Sociale dell'ASE per tutti gli aspetti che ne risultano interessati, nonché tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali applicabili all'affidamento ed erogazione dei servizi di rilevanza economica cd in particolare il D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società in Partecipazione Pubblica). Ai sensi dell'art. 53 comma 16 del D.Lgvo n. 165/2001 l'ASE sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione dei rapporto di lavoro. E' altresì consapevole che ove il presente contratto fosse stipulato in violazione di quanto innanzi previsto lo stesso è nullo, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferito.

La società ASE dichiara di aver preso piena cognizione e di approvare specificamente ed incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto

Art. 27 – SPESE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di Euro 45,00.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Manfredonia il Dirigente ad interim del 6° Settore – Ing. Giuseppe Di Tullo – firmato digitalmente.

Per l'Azienda Servizi ecologici S.p.A. – l'Amministratore Unico e legale rappresentate, sig. Francesco Barbone – firmato digitalmente.